

IL CENTENARIO DELLA LEGGE

La legge Serpieri, dissesto italiano e lezioni per il futuro

Giovanni Maria Flick

Arrigo Serpieri, illustre e noto professore di economia agraria e forestale, assunse un ruolo anche politico di rilievo dal 1923, con il provvedimento – quale Sottosegretario al Ministero dell'economia – di “Riordino e riforma delle legislazioni in materia di boschi e di terreni montani” e con il successivo provvedimento del 1924 “Nuove norme per la bonifica integrale”. Quest’ultimo aveva come scopo la trasformazione fondiaria e la colonizzazione per il miglioramento della produttività economica ,per la modernizzazione dell’agricoltura; per l’inclusione sociale e civile dei contadini; trovò però attuazione soltanto nel 1933. Il ruolo politico del Professor Serpieri si concluse poco dopo con la sua estromissione dal governo e il suo ritorno all’Università per l’ostilità ei grandi proprietari terrieri; ed è estraneo a quel ruolo il riconoscimento e la gratitudine che dobbiamo al Professor Serpieri per il suo impegno ecologico.

La legge del 1923 è nota soprattutto per il vincolo idrogeologico che introduceva a tutela del territorio. Deve essere ricordata nel suo centesimo anniversario di fronte alla sua “caduta in desuetudine” di fatto e di diritto, che è testimoniata dalla drammatica litania di frane e devastazioni recenti ed attuali. Sono il frutto perverso della deforestazione dissennata, della cementificazione a dismisura e tuttora in crescita; della conseguente impermeabilizzazione del territorio con la sua sterilità; del degrado urbano; del “tombamento dei fiumi”. A questi “misfatti” stiamo assistendo pressoché quotidianamente. La “legge Serpieri” è un primo e importante segno di sensibilità e consapevolezza della “fragilità” del nostro territorio; del pericolo di una sua “dissoluzione fisica”; della necessità urgente di una sua tutela. Una dissoluzione e un degrado provocati anche dallo sfruttamento del territorio per insipienza, colpa, avidità umana e logica di profitto, complice una prodigiosa evoluzione tecnologica che ci illudiamo possa rimediare in qualche modo a quel saccheggio e che invece finisce per contribuire ad esso. Quella legge è il primo concreto impegno per l’equilibrio nel nostro Paese della coesistenza e spesso della lotta drammatica fra acqua e terra, in un contesto di coste assai estese e di confronto già per natura aspro tra montagne, pianure e rive del mare che rende difficile il loro equilibrio. È un contesto certamente molto peggiorato dall’opera dell’uomo, anche e

soprattutto negli ultimi tempi.

Comincia soprattutto dalla “legge Serpieri” del 1923 il percorso per la tutela del territorio e del paesaggio con quella del patrimonio storico-artistico, in particolare la legge Croce del 1922 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico; e le leggi Bottai del 1939 per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e delle bellezze paesistiche. Anche queste ultime leggi sono frutto di un impegno non solo culturale, ma politico che è estraneo a questa riflessione.

Da allora inizia la lunga marcia per la consapevolezza e la tutela di quei valori che con l’articolo 9 della Costituzione sono riconosciuti come “principi fondamentali” insieme al valore e la promozione della cultura.

È stato un percorso complesso: prima con il riferimento al “paesaggio” nella Costituzione; poi più esplicito ma marginale nel riferimento alla tutela dell’“ambiente, ecosistema e beni culturali” da parte della maldestra riforma costituzionale del 2001. Ora è consolidato con il riferimento alla biodiversità anche umana (e quindi culturale) e all’interesse delle generazioni future e con l’introduzione dell’ambiente e della salute come limite alla libertà di iniziativa economica (articolo 41 Cost.). È un percorso che accompagna e trasforma in “principio fondamentale” della nostra Costituzione anche quello che emerge dall’evoluzione dello “sviluppo sostenibile” a livello internazionale. Dalla conferenza di Stoccolma del 1972 a quella di Rio de Janeiro nel 1992; all’accordo di Kyoto nel 1997 e al protocollo di Parigi nel 2015; alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2007 (articolo 37); al PNRR; all’Agenda ONU per il 2030. È in discussione oggi, con la Cop28.

Uno “sviluppo sostenibile” per la persona umana e per la terra e la natura, nell’equilibrio fra esse; non già “sostenibile” per il mercato, per il profitto, per il potere di chi a tal fine strumentalizza il progresso tecnologico. Una “transizione ecologica” - non un cambiamento superficiale e formale - la quale bilanci la produttività con la protezione e qualità dell’ambiente e con il diritto allo “sviluppo umano ed ecologico”, recuperando l’equilibrio del rapporto tra persona e natura.

È questo il “nuovo” principio fondamentale dell’articolo 9 della Costituzione oggi: uno “sviluppo” che è cominciato con la consapevolezza della fragilità anche fisica del territorio e la necessità di una tutela rigorosa. Di ciò a cento anni di distanza dobbiamo essere tuttora grati al Professor Arrigo Serpieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA